

**Mod. R60E/03
ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE
GENERALE**

LA VALUTA BASE DELLA POLIZZA È Euro

POLIZZA N° **380253053** AGENZIA **TRAPANI GARIBALDI (I85 00)**
 CONTRAENTE/ASSICURATO **MEDIPOWER SRL** COD. FISCALE **0000002095100810**
 domicilio **CONTRADA CIANCIO 452 C - MARSALA - 91025 - TP**

decorrenza ore 24 del

giorno	31
me	12
anno	2018

 scadenza ore 24 del

giorno	31
me	12
anno	2019

 rateazione **ANNUALE**
 emissione 1ª quietanza

giorno	31
me	12
anno	2019

 polizze sostituite _____
 Sconto sostituzione su 1ª rata _____

PREMIO RATA INIZIALE		
premio imponibile	imposta	totale
1.800,00	400,50	2.200,50

PREMIO RATE SUCCESSIVE		
premio imponibile	imposta	totale
1.800,00	400,50	2.200,50

MASSIMALI

L'ASSICURAZIONE VALE FINO A CONCORRENZA DELLE SEGUENTI SOMME

GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE:

5.000.000,00

per ogni sinistro con il limite di:

A) Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

5.000.000,00

per ogni persona

e con il limite di

5.000.000,00

per danni a cose anche se appartenenti a più persone

B) Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

2.500.000,00

per ogni prestatore di lavoro

ALLEGATI MODELLI

R60 ed. 07/03 | GIPRY | APTRAC | 3503 | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____

Categoria Rischio: 1

ACQ.	SBQ	P. VENDITA A	07	GEST.	S66	P. VENDITA G	12	PART.	54
------	-----	--------------	----	-------	-----	--------------	----	-------	----

CONTEGGIO DEL PREMIO

Preventivo RETRIBUZIONE PERSONALE INAIL E NON INAIL: Euro 500.000,00 al tasso del 3,600000 pro-mille.

Sconto per durata 0,00 circa.

Il premio anticipato, regolabile nei modi e termini di cui alle Condizioni Generali di Assicurazione, non potrà essere comunque inferiore ad un minimo annuo di Euro 1.800,00 (oltre all'imposta).

NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ

La Società, nei modi, limiti e termini di cui agli allegati modelli ed alle condizioni particolari di seguito riportate, presta l'assicurazione, fino a concorrenza dei massimali indicati nel frontespizio di polizza, per le conseguenze della responsabilità civile ai sensi di legge derivante all'Assicurato per l'esercizio dell'attività di seguito descritta: _____

Esercente un'impresa di installazione, riparazione, manutenzione, noleggio di gruppi elettrogeni. Compresa la vendita di ricambi e accessori per natanti e l'assistenza sui motori marini

CONDIZIONI PARTICOLARI

1) FRANCHIGIA FRONTALE

Resta fra le parti convenuto che l'assicurazione di cui alla presente polizza deve intendersi prestata - con una franchigia assoluta di Euro 500,00 nel senso che l'Assicurato conserverà a suo carico il risarcimento fino all'importo di Euro 0 per ciascun danno a persone e/o a cose e che l'infrascritta Società sarà obbligata a tenerlo indenne soltanto per l'eccedenza rispetto a tale somma. Di conseguenza, s'intendono elevate a tale misura le eventuali franchigie di importo inferiore previste dalle Condizioni Particolari, mentre restano ferme le franchigie di importo superiore ivi eventualmente previste.

2) FRANCHIGIA DANNI MATERIALI

Resta fra le parti convenuto che l'assicurazione di cui alla presente polizza deve intendersi prestata - limitatamente ad ogni DANNO MATERIALE - con una franchigia assoluta di Euro 500,00 nel senso che l'Assicurato conserverà a suo carico il risarcimento fino all'importo di Euro 500,00 per ciascun danno e che l'infrascritta Società sarà obbligata a tenerlo indenne soltanto per l'eccedenza rispetto a tale somma.

Di conseguenza, s'intendono elevate a tale misura le eventuali franchigie di importo inferiore previste dalle Condizioni Particolari, mentre restano ferme le franchigie di importo superiore ivi eventualmente previste.

3) clausola a testo libero per integrazioni

CONDIZIONI PARTICOLARI

COSE IN CONSEGNA (GARANZIA NON PRESTATATA)

A parziale deroga dell'art.3 lettera f) delle C.G.A., la garanzia comprende il risarcimento dei danni materiali e diretti a cose di terzi detenute dall'Assicurato. Sono esclusi dall'assicurazione i danni da incendio, furto, rapina e/o smarrimento, quelli alle cose strumentali all'attività per la quale è prestata l'assicurazione,

mod. R60

nonchè quelli alle cose che sono state, sono o devono essere oggetto di tale attività.

L'estensione in termini viene prestata con uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% di ciascun danno con il minimo assoluto, per sinistro, di Euro 1.500,00e fino a concorrenza del limite stabilito in polizza per i danni materiali, con il massimo comunque di Euro 50.000,00.

La presente clausola sebbene riportata si intende abrogata per volontà del Contraente.

COSE TROVANTISI NELL'AMBITO DEI LAVORI

A parziale deroga dell'art. 3 lett. h) delle C.G.A., l'assicurazione comprende i danni materiali verificatisi durante l'esecuzione di lavori compiuti presso terzi, con l'esclusione dei danni alle cose a qualsiasi titolo detenute dall'Assicurato, nonchè a quelle sulle quali si compiono i lavori. Questa garanzia è prestata con una franchigia assoluta di Euro 1.500 per ogni sinistro, nel limite del massimale per danni materiali e comunque col massimo di Euro 100.000 per ciascun periodo assicurativo annuo o, per coperture di minor durata, per l'intero periodo di assicurazione.

DANNI DA INCENDIO (GARANZIA NON PRESTATATA)

In deroga dell'art. 3 lett. c) ed h) delle C.G.A., e limitatamente ai lavori eseguiti presso terzi, l'assicurazione comprende i danni materiali a cose di terzi conseguenti ad incendio delle cose di proprietà dell'Assicurato o dallo stesso detenute, ferma l'esclusione dei danni a cose detenute dall'Assicurato a qualsiasi titolo ed a quelle sulle quali si compiono i lavori. Questa garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per sinistro con il minimo assoluto di Euro 500, nel limite del massimale per danni materiali e comunque col massimo di Euro 100.000 per ciascun periodo assicurativo annuo o, per coperture di minor durata, per l'intero periodo di assicurazione. La presente clausola sebbene riportata si intende abrogata per volontà del Contraente.

DANNI DA INCENDIO DELLE COSE DATE IN NOLEGGIO

(GARANZIA NON PRESTATATA)

In deroga dell'art. 3 lett. c) ed h) delle C.G.A., l'assicurazione comprende i danni materiali a cose di terzi conseguenti ad incendio delle cose di proprietà dell'Assicurato o dallo stesso detenute, date in noleggio a terzi e dopo l'avvenuta consegna a terzi, ferma l'esclusione dei danni alle cose oggetto di noleggio. Questa garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per sinistro con il minimo assoluto di Euro 500, nel limite del massimale per danni materiali e comunque col massimo di Euro 100.000 per ciascun periodo assicurativo annuo o, per coperture di minor durata, per l'intero periodo di assicurazione.

L'assicurazione comprende altresì, nell'ambito del massimale e fino a concorrenza di Euro 100.000, i danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purchè conseguenti a sinistro indennizzabile a' termini di polizza.

La presente clausola sebbene riportata si intende abrogata per volontà del Contraente.

DANNI DA INTERRUZIONI O SOSPENSIONI DI ATTIVITA' (GARANZIA NON PRESTATATA)

Relativamente all'attività svolta dal Contraente/Assicurato, la garanzia di Responsabilità Civile verso Terzi copre i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza, previa detrazione di un importo pari al 10% di ogni sinistro con il minimo di Euro 1.500,00; in ogni caso, per la presente garanzia, il limite massimo di risarcimento per uno o più sinistri verificatisi nel corso dello stesso periodo di assicurazione non sarà superiore a Euro 200.000,00.

La presente clausola sebbene riportata si intende abrogata per volontà del Contraente.

DANNI ALLE COSE SULLE QUALI SI ESEGUONO I LAVORI

A parziale deroga dell'art. 3 lett. h) delle C.G.A. e limitatamente ai lavori eseguiti presso terzi, l'assicurazione comprende i danni materiali a cose di terzi sulle quali si eseguono i lavori stessi, con esclusione comunque dei danni:

- a) necessari, il cui verificarsi, cioè, è riconducibile, in linea causale, al normale svolgimento dei lavori;
- b) alle cose costituenti strumento di lavoro;
- c) alle cose costituenti l'oggetto dei lavori affidati all'Assicurato, siano le stesse già state consegnate o meno, in tutto o in parte al committente.

Questa garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per sinistro con il minimo assoluto di Euro 500, nel limite del massimale per danni materiali e comunque col massimo di Euro 50.000 per ciascun periodo assicurativo annuo o, per coperture di minor durata, per l'intero periodo di assicurazione.

R.C. POSTUMA PER I LAVORI DI INSTALLAZIONE, RIPARAZIONE E/O MANUTENZIONE IMPIANTI

a) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi per errori di installazione, riparazione e/o manutenzione degli impianti indicati in polizza, dopo la loro consegna a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività suddetta.

L'assicurazione comprende altresì, nell'ambito del massimale e fino a concorrenza di Euro 200.000, i danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

b) ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione:

- 1) i danni occorribili alle cose oggetto dei lavori, nonché le spese per le relative sostituzioni o riparazioni;
- 2) i danni da vizio o difetto originario del prodotto;
- 3) le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del sinistro, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Società;
- 4) i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge;
- 5) i danni conseguenti a mancato o intempestivo intervento manutentivo;
- 6) i danni subiti da merci in refrigerazione a causa di mancata od anomala produzione e distribuzione del

freddo:

7) i danni da inidoneità all'uso al quale le cose oggetto degli interventi dell'Assicurato sono destinate.

c) LIMITI DI INDENNIZZO

Il massimale previsto in atti rappresenta anche il massimo esborso della Società per più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione o - per le polizze di durata inferiore all'anno - nell'intero periodo di assicurazione, fermo il limite stabilito per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni di attività.

d) INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, purchè relative a lavori, interventi e/o operazioni effettuati durante tale periodo.

e) ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per i sinistri che avvengono nel territorio dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e di San Marino.

f) SCOPERTO OBBLIGATORIO

Rimane a carico dell'Assicurato il 10% dell'importo di ciascun sinistro, col minimo di Euro 500.

g) NON RICHIAMO DELLA COPERTURA SUI CERTIFICATI DI GARANZIA

L'Assicurato dichiara di non divulgare attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione nè di richiamare su qualsivoglia documento e/o certificato di vendita, la formula assicurativa regolata dalla presente polizza.

h) RINVIO

Per quanto non disciplinato dalla presente garanzia restano ferme le Condizioni Generali di Assicurazione.

DANNI A COSE TRASPORTATE, RIMORCHIATE, SOLLEVATE, CARICATE O SCARICATE
A parziale deroga degli Art. 3 lett. f), la garanzia RCT comprende i danni alle cose di terzi trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate, purchè tali danni dipendano da rottura accidentale del mezzo meccanico impiegato.

Se la causa del danno è diversa dalla rottura dei mezzi meccanici impiegati, la garanzia è operante esclusivamente per i danni provocati alle cose di terzi sollevate, caricate o scaricate, sempre che tali cose non siano utilizzate dall'Assicurato per lo svolgimento dell'attività descritta in polizza. Tale garanzia è prestata per ogni sinistro con l'applicazione dello scoperto del 10%, con il minimo di Euro 5.000,00, ed entro il massimale previsto in polizza per i danni a cose, con il limite pari a Euro 120.000,00, fermo il resto.

Carrelli destinati alla movimentazione di cose

A parziale deroga dell'art. 3 lett. g) sono compresi i danni da circolazione causati dai carrelli di cui all'art. 58, lett. c), del Codice della Strada (siano essi elevatori, trasportatori o trattori) non immatricolati e sprovvisti di certificato di circolazione, in quanto destinati ad operare prevalentemente all'interno di stabilimenti, magazzini e depositi per collegare più reparti dei medesimi e per svolgere operazioni di carico e scarico, qualora detti carrelli effettuino su strada o aree equiparate brevi e saltuari spostamenti alle condizioni stabilite dalla normativa vigente in materia (Decreto della Direzione Generale

per la Motorizzazione del 14.01.2014 e successive variazioni). In assenza di autorizzazione della competente autorità (art. 4 del Decreto sopra citato) come pure in caso di mancato rispetto di tutti i requisiti previsti dalla normativa (artt. 2 e 3 del Decreto sopra citato) la presente estensione deve intendersi non operante. Restano in ogni caso esclusi i danni alle cose trasportate, rimorchiate o sollevate.

INQUINAMENTO ACCIDENTALE (GARANZIA NON PRESTATATA)

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 4 secondo comma delle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene tra le parti che l'assicurazione prestata con la presente polizza comprende i danni materiali e corporali cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento causato da rottura accidentale di impianti e condutture.

L'estensione in termini viene prestata:

a) fino a concorrenza di un importo di Euro 80.000,00, restando inteso che esaurito tale importo la garanzia si intende priva di ogni effetto. A richiesta della Contraente la Società potrà ripristinare la presente estensione integrando la somma di garanzia esaurita a condizioni da stabilirsi.

b) con uno scoperto, a carico dell'Assicurato, del 10 per cento, col minimo assoluto di Euro

2.600 a carico dell'Assicurato per ogni sinistro.

La presente clausola sebbene riportata si intende abrogata per volontà del Contraente.

DANNI A VEICOLI SOTTO CARICO E SCARICO (GARANZIA NON PRESTATATA)

A parziale deroga dell'articolo 3 lett. g) ed h) delle C.G.A., l'assicurazione comprende i danni materiali ai veicoli da trasporto merci - ad eccezione di natanti ed aeromobili - sotto carico o scarico nell'ambito dei luoghi ove si svolge l'attività dell'Assicurato.

Questa garanzia è prestata con una franchigia assoluta di Euro 150 per ogni mezzo danneggiato. Ad integrazione di quant'altro disposto dall'art. 3 delle C.G.A., sono altresì esclusi dalla garanzia i danni da furto, da incendio, quelli conseguenti a mancato uso, nonché quelli cagionati alle cose trovantisi nei mezzi stessi.

La presente clausola sebbene riportata si intende abrogata per volontà del Contraente.

PROPRIETÀ E/O CONDUZIONE DI FABBRICATI NEI QUALI SI SVOLGE L'ATTIVITÀ COMPRESI I LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE (GARANZIA NON PRESTATATA)

A parziale deroga dell'art. 3 lett. m) delle Condizioni Generali di Assicurazione, l'assicurazione si estende al rischio della proprietà e/o conduzione dei fabbricati (compresi eventuali magazzini, depositi e relativi impianti fissi) ove si svolge l'attività dedotta in contratto, e comprende i danni derivanti dai lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione restando inteso che, ove la manutenzione fosse affidata a terzi, la garanzia opererà per la Responsabilità Civile incombente all'Assicurato nella sua qualità di committente di tali lavori.

La garanzia comprende i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere in qualità di committente di lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 494/96 sempreché:

- l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 494/96;
- dall'evento siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del codice penale.

Non sono compresi i danni derivanti da:

- lavori di ampliamento, sopraelevazione o demolizione;

- umidità, stillicidio od insalubrità dei locali.

L'assicurazione comprende, invece, i danni conseguenti a guasti o rotture degli impianti idrici o di riscaldamento, con l'applicazione di una franchigia assoluta di Euro 500 per ciascun sinistro.

La presente clausola sebbene riportata si intende abrogata per volontà del Contraente.

DICHIARAZIONE ESPLICITA DEL CLIENTE

Il cliente dichiara sotto la sua responsabilità e la Società prende atto che le clausole sotto riportate devono intendersi abrogate:

- COSE IN CONSEGNA
- DANNI DA INCENDIO;
- DANNI DA INCENDIO DELLE COSE DATE IN NOLEGGIO;
- DANNI A VEICOLI SOTTO CARICO E SCARICO;
- INQUINAMENTO ACCIDENTALE;
- PROPRIETÀ E/O CONDUZIONE DI FABBRICATI NEI QUALI SI SVOLGE L'ATTIVITÀ COMPRESI I LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE;
- DANNI DA INTERRUZIONI O SOSPENSIONI DI ATTIVITÀ

4) GARANZIE COMPLEMENTARI

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato:

- dall'esistenza nell'ambito dell'impresa di officine meccaniche, falegnamerie, laboratori chimici e di analisi, impianti di autolavaggio, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti per la saldatura autogena ed ossiacetilenica e relativi depositi nonché attività ed attrezzature similari utilizzate per le esclusive necessità dell'impresa;
- dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso l'allestimento e lo smontaggio di stand, in tutta Europa;
- dai servizi sanitari, prestati in presidi posti all'interno dell'impresa, compresa la responsabilità civile personale dei sanitari e degli addetti al servizio, purché in possesso dei requisiti di legge per svolgere le attività alle quali sono preposti;
- dalla proprietà e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque installati in Europa, con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori;
- dalla gestione della mensa aziendale, compresa la somministrazione di cibi e bevande. Ferma l'esclusione dei danni cagionati da vizio o difetto originario dei prodotti somministrati, questa garanzia vale anche per i danni corporali subiti dai dipendenti e dai visitatori;
- dal servizio di vigilanza, svolto con guardiani anche armati e cani;
- dall'esistenza nell'ambito dell'azienda di distributori automatici di bevande e simili.

5) RESPONSABILITÀ PERSONALE DI QUADRI E DIRIGENTI

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale e diretta di quadri e dirigenti, dipendenti dell'Assicurato, per danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato/Contraente stesso, nello svolgimento delle loro mansioni.

A tali effetti sono considerati terzi anche i dipendenti dell'Assicurato per gli infortuni (escluse le malattie professionali) subiti nello svolgimento delle loro mansioni, sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 C.P. Relativamente al danno alla salute (danno biologico) la garanzia opera sempre che dall'evento derivi una invalidità permanente di grado non inferiore all'11% calcolata in base alla tabella di valutazione del grado percentuale di invalidità permanente allegata al D.P.R. 1124/65.

6) VISITE GUIDATE - CORSI PROFESSIONALI - CONVEGNI

La garanzia comprende il rischio inerente all'organizzazione, nell'ambito delle sedi aziendali dell'Assicurato, di visite guidate, corsi di aggiornamento professionale, convegni, seminari e manifestazioni in genere.

7) QUALIFICA DI TERZI AI COMMITTENTI

Fermo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, viene riconosciuta la qualifica di terzi ai committenti dei lavori formanti oggetto della presente assicurazione.

8) DIPENDENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Su espressa richiesta del Contraente, viene riconosciuta la qualifica di "Assicurato" anche al dipendente designato come "responsabile del servizio di prevenzione e protezione", per la responsabilità civile personale a lui incombente ai sensi dell'art. 3 del D.L. 626 del 19 settembre 1994.

L'assicurazione è prestata nei limiti, modi e termini, previsti dalla presente polizza, pattuiti con il Contraente. In caso di corresponsabilità tra gli Assicurati, l'esposizione globale dell'infrascritta Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali previsti in atti.

9) DANNI A TERZI ARRECATI DA PERSONALE NON DIPENDENTE

Premesso che l'Assicurato per l'espletamento dell'attività svolta si può avvalere dell'opera di personale non alle sue dirette dipendenze, si conviene che è compresa in garanzia la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato stesso per i danni cagionati a terzi da tale personale mentre esegue i lavori per conto e nell'interesse dell'Assicurato medesimo.

La presente garanzia opera a condizione che i corrispettivi erogati a detto personale siano denunciati alla Società e sia indicato il relativo preventivo nel documento contrattuale.

10) COMMITTENZA AUTO

A parziale deroga dell'art. 3 lett. a) delle C.G.A., l'assicurazione è altresì operante per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 C.C. quale committente di dipendenti muniti di regolare abilitazione che, per suo conto, si trovino alla guida di autoveicoli, motocicli e ciclomotori, sempre che tali veicoli non siano di proprietà dell'Assicurato stesso né da questi presi o dati in locazione.

La garanzia comprende anche i danni corporali subiti dai terzi trasportati.

Non sono considerati terzi il conducente dell'autoveicolo e le persone che si trovino con il medesimo nei rapporti di cui all'art. 2 lett. a) delle C.G.A.

Questa garanzia è prestata con una franchigia assoluta di Euro 2.600,00= per ogni sinistro.

11) RESPONSABILITÀ PERSONALE DI TUTTI I DIPENDENTI

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile personale e diretta dei dipendenti dell'Assicurato, per danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni.

A tali effetti sono considerati terzi, entro i limiti del massimale di RCO, anche i dipendenti dell'Assicurato per gli infortuni (escluse le malattie professionali) subiti nello svolgimento delle loro mansioni, sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2) lett. a) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, debitamente approvata.

12) FORNITORI COME TERZI

A parziale deroga dell'art. 2 lettera c) e dell'art. 3 lett. e) delle C.G.A., sono considerati terzi, nei limiti del massimale previsto per l'assicurazione R.C.O., i titolari ed i dipendenti di ditte - quali aziende di trasporto e fornitori - che, occasionalmente partecipino ai lavori di carico e scarico per gli infortuni occorsi sul lavoro, sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2) lett. a) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, debitamente approvata.

Il massimale per sinistro convenuto per l'assicurazione R.C.O. rappresenta il limite globale di esposizione della società anche nel caso di evento che interessi contemporaneamente la presente garanzia e quella di R.C.O. L'assicurazione è altresì operante anche per la responsabilità civile che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato per i danni materiali e corporali cagionati a terzi dagli stessi mentre attendono alle attività sopracitate.

13) INFORTUNI SUBITI DAI DIPENDENTI DELL'ASSICURATO NON SOGGETTI ALL'OBBLIGO DI ASSICURAZIONE INAIL

A parziale deroga dell'art. 2 lett. e) delle C.G.A., sono considerati terzi, nei limiti del massimale previsto per l'assicurazione R.C.O., anche per i danni corporali conseguenti ad infortuni (escluse le malattie professionali) subiti durante lo svolgimento delle proprie mansioni, i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL, sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2) lett. a) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, debitamente approvata.

Il massimale per sinistro convenuto per l'assicurazione R.C.O. rappresenta il limite globale di esposizione della società anche nel caso di evento che interessi contemporaneamente la presente garanzia e quella di R.C.O.

La presente garanzia opera a condizione che le retribuzioni erogate a detto personale siano denunciate alla Società e sia indicato il relativo preventivo nel documento contrattuale.

14) PLURALITÀ DI ASSICURATI

I massimali stabiliti in polizza per il danno relativo alla domanda di risarcimento restano, ad ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

Fermo restando il disposto dell'art. 11 delle C.G.A., qualora i soggetti assicurati diversi dal Contraente usufruiscano di altre polizze riflettenti assicurazioni di responsabilità civile che comprendono il rischio oggetto del presente contratto, quest'ultimo - sempre nei limiti convenuti - sarà operante in eccedenza alle garanzie previste dalla suddetta polizza.

15) PRESTATORI D'OPERA UTILIZZATI NELL'AMBITO DELL'IMPRESA

In deroga dell'art. 2 lett. c) e art. 3 lett. e) delle C.G.A., qualora l'Assicurato si avvalga, nel rispetto della vigente legislazione di prestatori d'opera non dipendenti e prestatori di lavoro interinale per l'esecuzione di parte dei lavori per i quali è prestata l'assicurazione, gli stessi sono considerati terzi, nei limiti del massimale previsto per l'assicurazione R.C.O., per gli infortuni (escluse le malattie professionali) subiti nello svolgimento delle loro mansioni, sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2) lett. a) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, debitamente approvata.

Il massimale per sinistro convenuto per l'assicurazione R.C.O. rappresenta il limite globale di esposizione della Società anche nel caso di evento che interessi contemporaneamente la presente garanzia e quella di R.C.O.

L'assicurazione è altresì operante per la responsabilità civile che ricada sull'Assicurato nella sua qualità di committente per i danni corporali e materiali cagionati a terzi dagli stessi mentre attendono a lavori per conto dell'Assicurato.

La presente garanzia opera a condizione che i corrispettivi erogati a detto personale siano denunciati alla Società e sia indicato il relativo preventivo nel documento contrattuale.

16) SORVEGLIANZA PULIZIA MANUTENZIONE RIPARAZIONE E COLLAUDO

Resta fra le parti convenuto che rientrano nel novero dei terzi -limitatamente alle sole lesioni corporali- i titolari ed i dipendenti di altre Ditte trovantisi negli ambienti di lavoro per eseguire opere di sorveglianza, pulizia, manutenzione, riparazione e collaudo, purché non prendano comunque parte agli specifici lavori formanti oggetto dell'attività dell'Assicurato.

La garanzia vale, inoltre, per la responsabilità civile imputabile all'Assicurato stesso per danni materiali involontariamente cagionati a terzi da detto personale durante l'espletamento di tali attività'.

17) ATTIVITA' RICREATIVE

Ferma restando l'esclusione di cui all'art. 3 lett. a) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia vale anche per la responsabilità civile derivante dall'Assicurato dall'organizzazione di gite aziendali e di attività' ricreative varie per danni corporali e materiali cagionati a terzi, compresi i partecipanti.

18) COSE TROVANTISI NELL'AMBITO DEI LAVORI

A parziale deroga dell'art. 3 lett. h) delle C.G.A. e limitatamente ai lavori che non comportino interventi di riparazione consolidamento e modifiche in genere delle strutture portanti dei fabbricati oggetto dei lavori, l'assicurazione comprende i danni materiali verificatisi durante l'esecuzione di lavori compiuti presso terzi, con l'esclusione dei danni alle cose a qualsiasi titolo detenute dall'Assicurato ed a quelle sulle quali si compiono i lavori. Questa garanzia e' prestata con una franchigia assoluta di Euro 250,00= per ogni sinistro, nel limite del massimale per danni materiali e comunque col massimo di Euro 30.000,00= per ciascun periodo assicurativo annuo o per coperture di minor durata, per l'intero periodo di assicurazione.

Per i lavori compiuti in fabbricati occupati si conviene che la presente garanzia opera limitatamente ai danni materiali cagionati a beni posti all'esterno dei fabbricati stessi.

19) ESTENSIONI DIVERSE

La garanzia e' altresì efficace per la responsabilità civile imputabile all'Assicurato in conseguenza di:

- operazioni di ritiro e consegna delle merci presso terzi;
- operazioni di carico e scarico, riempimento e svuotamento, da e su veicoli da trasporto in genere, ancorché fuori dall'ambito degli stabilimenti, dei depositi e/o magazzini dell'Assicurato;
- esistenza di cancelli e/o portoni comunque azionati, muri di cinta, recinzioni in genere, aree verdi ed alberi anche ad alto fusto;
- proprietà ed uso di velocipedi a pedali senza motore da parte dei dipendenti per lavoro e/o servizio.

20) CLAUSOLA DI PRECISAZIONE

A complemento di quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione si precisa che sono esclusi dalla presente assicurazione i danni di qualsiasi natura derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware in ordine alla gestione delle date.


DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO CONTRAENTE

Assicurazioni di responsabilità civile per lo stesso rischio della presente polizza, in corso o già annullate e motivi dell'annullamento:

NESSUNA

L'Assicurazione è regolata dalle condizioni e dalle definizioni contenute negli allegati modelli richiamati nel frontespizio di polizza, che formano parte integrante del presente contratto e che l'Assicurato Contraente dichiara di conoscere, accettare e aver ricevuto.

Il presente contratto si compone di n° 12 pagine.



Il Contraente Assicurato dichiara altresì di aver ricevuto prima della sottoscrizione del contratto il Documento Informativo relativo al Prodotto assicurativo - DIP, di cui alla Direttiva UE n. 2016/97, oltre al Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa, comprensiva del glossario e le Condizioni di Assicurazione.

L'Assicurato Contraente
MediPower S.r.l.
Dario Laurenzi - Direttore Generale

L'Assicurato Contraente
MediPower S.r.l.
Dario Laurenzi - Direttore Generale

Ai sensi dell'Art. 1341 C.C. secondo comma, il sottoscritto dichiara di approvare espressamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione contenute nell'allegato modello R60 ed. 07/03 e che l'Assicurato dichiara di conoscere, accettare e di aver ricevuto:

- Art. 7 (tacito rinnovo del contratto);
- Art. 8 (recesso del contratto in caso di sinistro);
- Art. 9 (recesso per aumento del livello generale dei prezzi);
- Art. 10 (recesso anche parziale in caso di variazione del rischio);
- Art. 11 (assicurazioni complementari: facoltà di recesso);
- Art. 12 (regolazione del premio: sospensione dell'Assicurazione per inadempimento degli obblighi relativi);
- Art. 16 (deroga alla competenza territoriale).

L'Assicurato Contraente
MediPower S.r.l.
Dario Laurenzi - Direttore Generale

DICHIARAZIONI DI PERFEZIONAMENTO

Il pagamento dell'importo, dovuto alla firma della presente polizza di euro 2.200,50 è stato effettuato a mani del sottoscritto oggi, alle ore 10,00 in MARSALA il 21 DIC. 2018

Agente sottoscrittore

Allegato mod. APTRAC

Esemplare per l'Agenzia

Polizza N.: 380253053 Agenzia: TRAPANI GARIBALDI Cod.: I85
Contraente: MEDIPOWER SRL

DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DAGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ

Il Contraente dichiara che non è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Data 20/12/2018

Generali Italia S.p.A.**Il Contraente**
MediPower S.r.l.
Dario Laurenzi - Direttore Generale

1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016

Utilizzo dei dati a fini contrattuali

La informiamo che i suoi dati personali, da lei forniti o acquisiti da terzi⁽¹⁾ sono trattati da Generali Italia S.p.A. (di seguito anche la Compagnia), quale Titolare, nell'ambito dei servizi assicurativi richiesti o in suo favore previsti, inclusi i preventivi assicurativi che predisporremo a favore suo o di terzi da lei designati, (i) per la proposizione e conclusione del contratto assicurativo e dei servizi e/o prodotti connessi o accessori, e per eseguire i correlati adempimenti normativi (quali ad esempio quelli in materia di antiriciclaggio); (ii) per l'esecuzione dei contratti da lei stipulati, (iii) per, se del caso, prevenire, individuare e/o perseguire eventuali frodi assicurative⁽²⁾; (iv) per comunicare i suoi dati personali a società che svolgono servizi in outsourcing per conto della Compagnia o per la esecuzione dei contratti in essere. La informiamo, inoltre, che il trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di cui ai punti (i), (ii) e (iv) è necessario e funzionale all'erogazione dei servizi da parte della Compagnia e/o all'esecuzione dei contratti in essere; mentre per le finalità di cui alla lettera (iii) il trattamento dei Suoi dati si basa sul legittimo interesse della Compagnia a prevenire e individuare eventuali frodi assicurative e a porre in essere una corretta gestione. La informiamo quindi che per le finalità del trattamento come sopra illustrate sub (i), (ii), (iii) e (iv) il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere le attività richieste e preclude alla Compagnia di assolvere gli adempimenti contrattuali come previsti dai contratti in essere.

Diritti dell'interessato

Lei potrà conoscere quali sono i suoi dati trattati presso la Compagnia e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento e di ottenere una copia dei propri dati laddove questi siano conservati in paesi al di fuori dell'Unione Europea, nonché di ottenere indicazione del luogo nel quale tali dati vengono conservati o trasferiti) nonché opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento e comunque al loro uso a fini commerciali, in tutto o in parte anche per quanto riguarda l'uso di modalità automatizzate rivolgendosi a: Generali Italia S.p.A., Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto TV, privacy.it@generali.com o al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile via e-mail a "RPD.it@generali.com" e/o via posta ordinaria all'indirizzo "RPD Generali Italia - Mogliano Veneto, Via Marocchesa 14 31021.

La informiamo, inoltre, che, qualora ravvisi un trattamento dei Suoi dati non coerente con i consensi da Lei espressi può sporgere reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con le modalità indicate sul sito del Garante stesso.

Tempi di conservazione dei dati

I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi a seconda della finalità per la quale sono trattati dalla Compagnia, in conformità alla normativa privacy tempo per tempo applicabile, in particolare per le finalità contrattuali, per tutta la durata dei rapporti in essere e, in conformità alla normativa vigente per un periodo di 10 anni dal momento della cessazione dell'efficacia del contratto o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizione previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore.

Comunicazione dei Dati

I suoi dati non saranno diffusi e saranno trattati con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento o, comunque, operanti quali Titolari, che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con Lei in essere o che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa anche all'interno ed al di fuori della UE⁽³⁾.

Trasferimento dei dati all'estero

I suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti, privati o pubblici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in paesi situati nell'Unione Europea o al di fuori della stessa ⁽⁴⁾ alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell'adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard).

Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa

Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, la Compagnia potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento Le sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet della Compagnia www.generali.it.

NOTE:

1. La Compagnia tratta le seguenti categorie di dati: dati anagrafici e identificativi, dati di contatto, dati di polizza, dati fiscali ed estremi di conto corrente bancario, altri dati personali forniti dall'interessato, dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque), dati acquisiti da altri soggetti terzi (società del Gruppo Generali, contraenti, assicurati, aderenti a fondi previdenziali o assistenziali o sanitari, società di informazione commerciale e dei rischi finanziari, società esterne ai fini di ricerche di mercato). In aggiunta, anche su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, la Compagnia potrà effettuare trattamenti di dati relativi a condanne penali e reati.
2. A titolo esemplificativo formulazione delle raccomandazioni personalizzate e/o delle proposte di assicurazione coerenti con i suoi bisogni assicurativi, predisposizione di preventivi e successivi rinnovi, stipulazione di contratti di assicurazione vita, non vita o di previdenza complementare, raccolta dei premi, versamenti aggiuntivi, switch ed altre attività previste dal contratto, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.
3. Trattasi di soggetti, facenti parte della "catena assicurativa" (es. agenti, subagenti, collaboratori di agenzia, produttori, mediatori

di assicurazione, banche, istituti di credito, società di recupero crediti, società di intermediazione mobiliare, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, avvocati e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, società di assistenza stradale, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti, e altri erogatori convenzionati di servizi, ecc.), società del Gruppo Generali, ed altre società che svolgono, quali outsourcer, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.

4. Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratari, vincolatari; assicuratori, coassicuratori, riassicuratori ed organismi associativi /consortili (ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.

I miei consensi privacy

Preso visione dell'allegata informativa privacy sul trattamento dei dati personali, con riferimento al trattamento dei dati personali per fini contrattuali, prendo atto che per le finalità del trattamento come illustrate nell'informativa privacy sub (i), (ii), (iii) e (iv) il conferimento dei dati è obbligatorio e che Generali Italia tratterà gli stessi secondo quanto indicato nell'informativa per assolvere gli adempimenti contrattuali come previsti dai contratti in essere.

